

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000. Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione n. 05 del 28/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Vista la deliberazione n. 21 del 02/04/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019–2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la

gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a. nel bilancio in sede di assestamento;
- b. nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 11.027,21 e accantonato nel risultato di amministrazione 2018 in euro 16.949,94;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio (Allegato A al presente provvedimento) predisposta in base alle esigenze segnalate dai diversi uffici, variazione con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dr.ssa Cristina Camanini, in data 28/06/2019, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Visto il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 2 d.d. 3/05/2018 che contiene anche le norme ordinamentali residuali in materia di contabilità;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 185 e 186 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Denno, il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 185 e 186 della L.R. 3/05/2018 nr. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Denno, il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di dare sollecita attuazione alle variazioni di assestamento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

A seguito di due separate e specifiche votazioni (una per l'immediata eseguibilità) che hanno dato il seguente risultato:

- per l'approvazione della deliberazione: voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0(zero), astenuti n.3.(conss. Bazzanella, Campi e Gervasi D.),
- per l'approvazione della deliberazione: voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0(zero), astenuti n.3.(conss. Bazzanella, Campi e Gervasi D.),

su n. 13 (tredici) consiglieri presenti, voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, nominati ad inizio di seduta;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, senza operare alcuna modifica al bilancio stesso, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei due prospetti di cui all'Allegato C) al presente provvedimento;
2. **di rilevare** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. **di approvare** la variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, variazione illustrata nell'allegato A) al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2019-2021 non necessita di essere integrato per effetto delle variazioni di cui al punto precedente e che la pianificazione della spesa straordinaria per il medesimo triennio è quella risultante dal prospetto allegato B);
5. **di precisare** che con successivo provvedimento la Giunta comunale apporgerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con la LR 2/2018;
7. **di dare evidenza** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con la LR n. 2/2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104; *ovvero*
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.